

**LEGGI E CONTRATTI**

**filo diretto con i lavoratori**

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranno Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

**Lo «sciopero» del lavoratore malato**

risponde **FABIO MAZZOTTI**

stazione di lavoro. Nel caso della malattia, come di una qualsiasi altra ipotesi di sospensione prevista dall'art. 2110 cc, il lavoratore si trova nell'impossibilità di lavorare e quindi, per così dire, nell'impossibilità di «non lavorare». Se non esistesse la speciale tutela, a carico del datore e dell'ente previdenziale, il lavoratore non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione o trattamento previdenziale sostitutivo.

**La tutela della salute**

In tal caso, il problema non si sarebbe neppure posto perché il datore non avrebbe avuto la possibilità di comportarsi illegittimamente. Se il trattamento economico a favore del prestatore è stato predisposto, ciò è avvenuto in attuazione della fondamentale esigenza di liberazione dal bisogno del lavoratore che si trova in una situazione di incapacità di lavoro. L'esigenza è stata recepita dalla Costituzione, all'art. 38 co. 2°, che afferma il diritto dei lavoratori ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso, tra l'altro, di malattia e d'infortunio. Ed è un'esigenza riconducibile anche nell'ambito dell'art. 32 Cost. che tutela la salute non solo come interesse della salute rientra altresì la garanzia del trattamento economico sostitutivo del reddito di lavoro, che non può essere percepito a causa della malattia. Il datore non può togliere al lavoratore ciò che non solo la legge, ed i contratti collettivi,

ma la stessa costituzione espressamente gli riconoscono.

Anche nel caso della malattia che si verifica dopo che il periodo di sciopero sia iniziato, il lavoratore potrebbe beneficiare il sopraggiungere dell'infermità e chiedere il trattamento di malattia; se così facesse, più che manifestare la volontà di non partecipare allo sciopero che è un comportamento oggettivo, senza alcuna specifica intenzionalità, si limiterebbe a far presente al datore il verificarsi di una situazione incompatibile con l'astensione dal lavoro e quindi con la partecipazione allo sciopero (altro è il discorso dell'opportunità, sotto il profilo sindacale, di una tale comunicazione, specie se si tratti di una malattia di breve durata, che coincide con quello dello sciopero).

Ma se lo sciopero viene attuato quando il lavoratore è in malattia è inammissibile qualsiasi pretesa del datore a che il lavoratore dichiari, al fine di continuare a percepire il relativo trattamento economico.

Non pertinente risulta, infine, l'argomentazione adottata dal datore, nel caso esposto nella lettera, e cioè che lo sciopero di quasi tutti i dipendenti avrebbe determinato un'impossibilità di esercizio della stessa attività imprenditoriale e quindi delle prestazioni lavorative dei non scioperanti. Infatti, a prescindere da qualsiasi considerazione sull'ammissibilità che uno sciopero di alcuni lavoratori agisca negativamente sui lavoratori che non vi aderiscono, può osservarsi che quando la prestazione lavorativa è già impossibile per una determinata causa, nel nostro caso la malattia, non può divenire poi impossibile per una causa diversa, quella attinente all'esercizio dell'impresa.

**Una condotta antisindacale**

Una tale pretesa configurerebbe, inoltre, una condotta antisindacale, in quanto avrebbe comunque il carattere intimidatorio, e quindi antisindacale, in contrasto con l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Si può aggiungere che la malattia, pur facendo venir meno l'obbligo di lavoro, e quindi il presupposto stesso dello sciopero, non preclude, tuttavia, la partecipazione del lavoratore malato alle attività sindacali che, pur essendo collegate con lo sciopero, sono da esso distinte, come un'assemblea fuori del luogo di lavoro, un corteo cittadino, ecc. È solo necessario che si tratti di attività non incompatibili con la malattia, essendo costante l'orientamento della giurisprudenza circa la legittimità, durante la malattia, dei comportamenti, perfino di lavoro presso terzi, che non ritardano (a volte agevolano) la guarigione e quindi la ripresa del lavoro (tra le tante, Cassazione 8 ottobre 1985, n. 2434).

**Il fisco anche sui sindacati**

La recente legge finanziaria contiene alcune disposizioni che, secondo le prime interpretazioni, appaiono preoccupanti per le organizzazioni sindacali e di categoria.

L'art. 78 della legge 413/91, introdurrebbe il principio della sottoposizione al regime dell'Iva anche delle prestazioni fornite da associazioni sindacali ai propri iscritti, quali la tenuta e conservazione delle scritture contabili, e la predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi.

Appare inaccettabile che si colpiscano associazioni che non hanno fini di lucro, ma che si preoccupano solo di fornire assistenza ai propri iscritti.

potrebbe essere sufficiente quanto fin qui osservato. Ma è opportuna qualche ulteriore considerazione. Se il datore considerasse il periodo di sciopero durante la malattia come idoneo ad interrompere gli effetti della sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 2110 cc, ne deriverebbe anche il venir meno, per tutto il periodo dello sciopero, del particolare regime, sancito da tale norma, di preclusione del licenziamento con preavviso. L'inammissibilità di una tale conclusione è una conferma dell'esclusione che lo sciopero degli altri lavoratori interrompa, ai fini giuridici, lo stato di malattia di quelli che, a causa della stessa si trovino nell'impossibilità, così come di lavorare, di partecipare allo sciopero, a prescindere dalla volontà di aderirvi.

Si può aggiungere che la malattia, pur facendo venir meno l'obbligo di lavoro, e quindi il presupposto stesso dello sciopero, non preclude, tuttavia, la partecipazione del lavoratore malato alle attività sindacali che, pur essendo collegate con lo sciopero, sono da esso distinte, come un'assemblea fuori del luogo di lavoro, un corteo cittadino, ecc. È solo necessario che si tratti di attività non incompatibili con la malattia, essendo costante l'orientamento della giurisprudenza circa la legittimità, durante la malattia, dei comportamenti, perfino di lavoro presso terzi, che non ritardano (a volte agevolano) la guarigione e quindi la ripresa del lavoro (tra le tante, Cassazione 8 ottobre 1985, n. 2434).

\* Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Napoli

**Il governo ci riprova contro i titolari di più pensioni**

Nella rubrica «Domande e risposte» del 20 gennaio 1992 (pagina 12), con il titolo «Si parla della Finanziaria e dell'indennità di mobilità», tra le altre notizie abbiamo dato informazione relativa alla bocciatura, da parte del Parlamento, della interpretazione che il governo, in contrasto anche con la giurisprudenza, voleva imporre nella applicazione dell'articolo 6 del 463/83, in danno dei pensionati titolari di più pensioni che hanno perso il diritto all'integrazione.

Non troviamo argomentazioni per valutare il comportamento dell'esecutivo che - ripetiamo - vuole imporre la sua volontà in contrasto con tutti i gradi della giurisdizione (compresa la Corte costituzionale) e contro la decisione del Parlamento espressa soltanto qualche giorno prima. Il problema non riguarda solo gli interessati all'argomento specifici in quanto il comportamento del governo dovrebbe far riflettere tutti. Il decreto legge

**PREVIDENZA**

**Domande e risposte**

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loro, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

dovrà essere convertito in legge dallo stesso Parlamento. Seguiremo gli eventi con il dovuto impegno. Informiamo che i sindacati Cgil-Cisl-Uil dei pensionati hanno inviato immediatamente un telegramma di protesta al Presidente del consiglio dei Ministri.

**Due condizioni per effettuare la ricongiunzione dei periodi assicurativi**

Vorrei dei chiarimenti sull'applicazione della Legge n. 45/1990 in merito al seguente caso, che può forse essere ricondotto ad una questione più generale di interesse anche di altri.

Per 9 anni (dal 1973) ho esercitato la libera professione di architetto versando i contributi previdenziali alla Cassa nazionale di previdenza per Ingegneri ed Architetti.

Successivamente sono stato assunto in un Comune e per 10 anni sono stato iscritto alla Cpdel. Appena pubblicata la Legge n. 45/90 ho chiesto alla medesima Cpdel la ricongiunzione del periodo di iscrizione alla Cassa architetti ed ancora non ho avuto risposta né mi è stato quantificato l'ammontare del riscatto.

Nell'ipotesi di un passaggio ad un rapporto di lavoro privato che comportasse l'iscrizione all'Inps, vorrei sapere:

- se la richiesta di ricongiunzione già inoltrata alla Cpdel rimane valida e quindi potrà effettuarsi presso detta Cassa anche se nel frattempo avessi cessato il rapporto di impiego pubblico;
- se successivamente, ed in qualsiasi momento, potrò ricongiungere - gratuitamente presso l'Inps tutti i periodi già ricongiunti presso la Cpdel.

Dalle informazioni assunte la questione appare controversa anche dopo l'emanazione della circolare applicativa della Direzione dell'Esoro.

**Giuseppe Ferrari**  
Varese  
La legge n. 45/90, con l'articolo 1, prevede due condizioni per poter effettuare la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione:

**Invalidi civili: le condizioni per le prestazioni erogate dal ministero degli Interni**

Soggetti in diritto	Tipo di prestazione	IMPORTI MENSILI 1992 (IN LIRE)			Limite di reddito per il diritto (Lire annue)
		Fino al 30 Aprile	Dal 1° Maggio	Dal 1° Novembre	
Ciechi assoluti	Pensione assisten.le	329.605	347.815	354.075	17.374.490
Ciechi ventimisti	Pensione assisten.le	304.800	321.640	327.430	17.374.490
Ciechi ciechissimi	Assegno assisten.le	226.165	238.660	242.955	9.353.120
Invalidi totali	Pensione assisten.le	304.800	321.640	327.430	17.374.490
Sordomuti	Pensione assisten.le	304.800	321.640	327.430	17.374.490
Invalidi parziali	Assegno assisten.le	304.800	321.640	327.430	4.653.375
Minori invalidi	Assegno frequenza	304.800	321.640	327.430	4.653.375
Ciechi ass. ricover.	Pensione assisten.le	304.800	321.640	327.430	17.374.490
<b>Denominazione dell'indennità</b>		<b>Importo mensile dall'1/1 al 31/12/1982</b>			
Ciechi e plurimenomati	Indennità di accompagnamento	L. 1.094.105			
Ciechi assoluti	Indennità di accompagnamento	L. 754.555			
Invalidi totali non autosufficienti	Indennità di accompagnamento	L. 673.130			
Sordomuti	Indennità di comunicazione	L. 268.880			
Ciechi ventimisti	Indennità speciale	L. 78.470			

**a 500  
anni dalla  
scoperta  
del nuovo  
mondo  
un viaggio  
in terra  
americana  
sulle orme di  
cristoforo  
colombo  
hernán  
cortez  
e francisco  
pizarro**

**la vera storia, le genti e i luoghi  
del messico, del guatemala, di panama,  
della colombia e del perù**

**PARTENZA IL 23 MAGGIO 1992 DA MILANO E DA ROMA**



**le visite ai paesi, gli incontri con le comunità autoctone,  
i dialoghi con gli storici e gli antropologi**



**L'UNITÀ VACANZE**  
MILANO - VIALE FULVIO TESTI 69  
Telefono (02) 64.40.361 - 64.23.557 - 64.38.140  
ROMA - VIA DEI TAURINI 19 - Telefono (06) 44.490.345

Informazioni presso le librerie Feltrinelli di tutta Italia e le Federazioni del Pds

**l'itinerario**  
**ITALIA / CITTÀ DEL MESSICO  
TUXTLA GUTIÉRREZ  
SAN CRISTÓBAL - ATITLÁN  
CHICHICASTENANGO  
ANTIGUA  
CITTÀ DEL GUATEMALA  
CITTÀ DI PANAMA  
SAN BLAS - CARTAGENA  
BOGOTÀ - LIMA  
CAJAMARCA - CICLAYO  
LIMA - CUZCO - LIMA  
LIMA / ITALIA**

**Durata 29 giorni (28 notti)  
Volo intercontinentale KLM  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
L. 6.870.000  
supplemento da Roma lire 100.000  
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)**

collaborano all'iniziativa



**LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  
SI CHIUDERANNO  
IL 23 MARZO 1992**